

Edizione di lunedì 30 gennaio 2017

ENTI NON COMMERCIALI

[Ai nastri di partenza il “sistema” 770: gli adempimenti per le ASD](#)
di Guido Martinelli, Marta Saccaro

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Regime madre-figlia: onere della prova a carico del Fisco](#)
di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

[È illegittima la cartella priva del tasso di interesse applicato](#)
di Luigi Ferrajoli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Rendiconto amministratori della gestione della fase pre-liquidazione](#)
di Sandro Cerato

BILANCIO

[Un passo decisivo verso il bilancio integrato](#)
di Beatrice Scappini, Roberto Bianchi

ENTI NON COMMERCIALI

Ai nastri di partenza il “sistema” 770: gli adempimenti per le ASD

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Con due [provvedimenti del 16 gennaio](#) scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet i nuovi modelli e le istruzioni del modello 770/2017 e della Certificazione Unica. Come si legge nelle istruzioni di compilazione del modello – parimenti a quanto già previsto per l’anno scorso – la dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la **Certificazione Unica** e il **modello 770** (da quest’anno unificato e non più distinto tra “semplicificato” e “ordinario”). I due elementi hanno funzioni distinte:

- nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai **compensi corrisposti** nel corso dell’anno e le relative ritenute e contributi;
- nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi **versamenti** e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo **7 marzo** mentre per l’invio del 770/2017 c’è tempo fino al **31 luglio**. Per effetto del [comma 14 dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#) è stato invece posticipato al **31 marzo** (rispetto al 28 febbraio) il termine per la consegna “cartacea” della Certificazione Unica ai singoli percipienti.

Considerazioni particolari valgono per gli **obblighi dichiarativi che competono alle associazioni e società sportive dilettantistiche** che corrispondono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), del Tuir.

Per questo tipo di compensi è noto che opera una vera e propria “**franchigia fiscale**”: secondo quanto prevede il [comma 2 dell’articolo 69 del Tuir](#) i compensi erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 7.500,00 euro all’anno. All’atto del pagamento tali somme non devono quindi essere assoggettate ad alcuna ritenuta (come avviene, invece, per gli importi superiori). Nonostante non costituiscano reddito per il percettore **i compensi di questo tipo devono comunque essere certificati da parte del soggetto che li ha corrisposti**.

Per quanto sopra detto, quindi, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica, **l’adempimento dichiarativo** ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta **si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica**. In questa situazione, infatti, **non c’è alcun**

modello 770 da trasmettere.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto **anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo** (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all'invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati.

Come visto, da quest'anno è stato **anticipato il termine per la trasmissione telematica** della Certificazione Unica, rispetto a quello previsto per la consegna cartacea al percepiente. Visti i precedenti degli scorsi anni ci si chiede però se anche per il 2017 verrà riproposto il **differimento** – già disposto per i primi due anni di vita delle nuove Certificazioni Uniche – che riguarda la trasmissione all'Agenzia delle Entrate di quelle certificazioni che **non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**.

Nello specifico, per quanto riguarda ciò che è avvenuto l'anno scorso si ricorda che nel paragrafo 8.8 della [circolare AdE 12/E/2016](#) è stato precisato che “*l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770*”. La proroga aveva, come detto, già riguardato anche l'anno precedente (cfr. [circolare AdE 6/E/2015](#)).

Considerato il fatto che i compensi per prestazioni sportive dilettantistiche al di sotto del limite di “franchigia” fiscale **non vanno indicati nella dichiarazione precompilata**, il differimento degli scorsi anni ha interessato particolarmente le **società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto queste somme**. Certo è che la prassi con cui il differimento è stato disposto – non un provvedimento ma una precisazione dell'Agenzia delle Entrate, anticipata a “Telefisco” e formalizzata solo in una circolare – è stata sicuramente **discutibile**. La dilazione **ha però fatto comodo** alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno potuto fruire di un maggior tempo per raccogliere i dati da comunicare all'Agenzia delle Entrate e che, dati i precedenti, restano in attesa di sapere se anche per quest'anno si potranno di fatto avvalere di un termine più lungo per esaurire il proprio adempimento dichiarativo in relazione agli obblighi di certificazione dei compensi.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
**2017: TUTTE LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Bologna Milano Pesaro Roma Verona

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regime madre-figlia: onere della prova a carico del Fisco

di Marco Bargagli

Come noto, la [Direttiva comunitaria n. 90/435/CE](#) (c.d. madre-figlia), successivamente rifiuta nella [Direttiva 2011/96/UE](#), ha il preciso scopo di **eliminare fenomeni di doppia imposizione economica** azzerando o riducendo la **itenuta alla fonte** a titolo di imposta prevista sulle **distribuzioni di dividendi** effettuate dalle **società controllate (figlie)** nei confronti delle **società madri (controllanti)**, localizzate in diversi Paesi della stessa Unione Europea.

A tal fine, la citata **direttiva comunitaria** prevede **due modalità alternative** di applicazione del **prelievo fiscale sui dividendi** erogati nei confronti di società estere: **il regime del rimborso** in base al quale il soggetto residente che eroga i **flussi reddituali** opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell'[articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973](#) (1,375% – 1,20% dal 1 gennaio 2017). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà richiedere **all'Amministrazione fiscale italiana** il rimborso della ritenuta subita; **il regime dell'esenzione** previsto dall'[articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973](#): in tale circostanza il soggetto residente, alle **particolari condizioni** previste per l'applicazione della direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente, **può non applicare la ritenuta fiscale**.

In merito, **l'onere della prova** di dimostrare la mancanza dei requisiti previsti per l'esenzione dalla ritenuta alla fonte, deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria. Sotto tale profilo, quindi, il Fisco non può **genericamente limitarsi** ad affermare che la **holding europea (casa madre)** che percepisce i dividendi ha la natura di **struttura di puro artificio**. Tale importante principio è stato affermato dall'Avvocato generale UE nelle conclusioni relative alla [causa C-6/16, depositate il 19 gennaio 2017](#).

Il caso posto al vaglio dei giudici comunitari riguardava la **distribuzione di dividendi** da parte di una **società francese** nei confronti della **casa madre residente in Lussemburgo**. La **catena societaria** risultava **particolarmente complessa**, in quanto la società lussemburghese che percepiva i dividendi (*sub-holding* intermedia), risultava controllata da una **società cipriota** la quale, a sua volta, era controllata da una **holding di diritto svizzero**.

Sulla base delle **argomentazioni logico – giuridiche** formulate dal Fisco transalpino, la **società francese** non sarebbe stata il **beneficiario effettivo dei dividendi** e, conseguentemente, i flussi reddituali non potevano beneficiare del **regime di esenzione** di cui alla [Direttiva comunitaria n. 90/435/CE](#). Infatti, **l'articolata catena societaria** avrebbe avuto, come ultimo scopo, quello di **sfruttare il regime di favore** previsto in ambito UE, traendo un **indebito vantaggio fiscale** dall'esenzione.

In particolare, la *vexata quaestio* riguarda i rapporti tra la **normativa nazionale** dello Stato membro (che pone, in **chiave antielusiva**, particolari **disposizioni antiabuso**) e le **disposizioni agevolative** previste dall'[articolo 1, paragrafo 2](#), della citata Direttiva n. 90/435/CE.

In buona sostanza, occorre accettare se le **disposizioni comunitarie** che prevedono l'esenzione, per evitare **fenomeni di doppia imposizione economica** e le correlate **libertà fondamentali** previste in ambito UE, possano risultare in contrasto con la peculiare normativa di uno Stato membro.

Sul punto, infatti, la **normativa francese**, come peraltro previsto da quella italiana ([articolo 27-bis, comma 5, del D.P.R. 600/1973](#)) **esclude l'esenzione dalla ritenuta alla fonte** sui dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro (esempio Italia), nei confronti di una società avente sede in un **altro Stato membro (es. Francia)**, qualora la **società beneficiaria** sia **direttamente o indirettamente controllata** da uno o più soggetti **non residenti in Stati della Comunità europea (Extra-UE)**, a meno che la **società beneficiaria** dei flussi reddituali non dimostri di non **detenere la partecipazione** nella società che distribuisce i dividendi allo **scopo esclusivo o principale** di beneficiare del **regime di esenzione**.

In merito l'Avvocato generale, nelle conclusioni relative alla [causa C-6/16](#), depositate il 19 gennaio 2017, ha evidenziato che il fatto che la società francese che percepisce i dividendi sia **controllata, direttamente o indirettamente**, da soggetti Extra-UE fa scattare la **presunzione** relativa ad un potenziale **utilizzo abusivo** delle disposizioni comunitarie che prevedono, come detto, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Quindi, trattandosi di **presunzione legale relativa**, che ammette prova contraria, **spetta ai beneficiari del regime comunitario** dimostrare che la catena partecipativa **non sia stata costituita per ottenere vantaggi fiscali indebiti**.

Tuttavia è sempre necessario adottare, da parte dell'Amministrazione fiscale, un approccio *“case by case” ispirato all’effettività sostanziale* delle operazioni poste in essere. Infatti, a fronte delle **disposizioni antielusive previste a livello domestico** dal singolo Stato membro, il contribuente potrà vincere la **presunzione legale – relativa** dimostrando semplicemente **l'esistenza di motivi diversi da quelli meramente fiscali**, che giustifichino l'esistenza di una **determinata struttura societaria**. Sul punto, infatti, l'Avvocato Generale ritiene che, sulla base delle disposizioni previste dall'[articolo 1, paragrafo 2](#), della direttiva “madre-figlia”, **sarà l'Amministrazione finanziaria** a dover fornire **idonee argomentazioni** relative a **comportamenti elusivi** posti in essere da parte del contribuente, onde **disapplicare** i benefici previsti dagli accordi siglati a livello comunitario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

È illegittima la cartella priva del tasso di interesse applicato

di Luigi Ferrajoli

Con la [sentenza n. 24933 depositata in data 6 dicembre 2016](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla **legittimità della cartella di pagamento relativa alla riscossione di interessi**.

In particolare, l'oggetto della controversia riguardava la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento con la quale erano stati richiesti **interessi relativi** alla somma dovuta per **l'imposta di successione** pagata in ritardo dai contribuenti a causa della sospensione della cartella originaria disposta dall'Agenzia.

I ricorrenti, nella propria impugnazione, eccepivano che **l'atto impositivo era privo di qualsiasi riferimento al tasso degli interessi** applicati per il calcolo delle somme dovute.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la medesima decisione veniva confermata in sede di appello dalla CTR della Lombardia, sul presupposto che **i contribuenti non erano stati messi in condizione di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio**.

L'Agenzia delle Entrate decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando come primo motivo di ricorso la **violazione di legge in ordine all'articolo 15 D.Lgs. 46/1999** (sospensione amministrativa della riscossione) e **all'articolo 7 L. 212/2000** (statuto dei contribuenti).

Nello specifico, l'Ente impositore sosteneva che la cartella era stata sufficientemente motivata, in quanto era stato riportato **nella medesima sia il periodo relativamente al quale gli interessi erano dovuti**, sia il **riferimento al provvedimento di revoca della sospensione** della cartella riguardante l'imposta di successione. Secondo l'Agenzia, pertanto, sulla base di tali considerazioni **i contribuenti erano stati messi nella condizione di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa fiscale**.

Secondariamente, l'Ufficio contestava l'illogicità della motivazione, *ex articolo 360, comma 1, n. 5. c.p.c.*, in quanto la CTR non avrebbe considerato che i **ricorrenti si trovavano già nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale**; pertanto, nel caso *de quo*, sarebbe stato sufficiente semplicemente richiamare il provvedimento di revoca della sospensione.

La Suprema Corte, ritenendo che i due motivi di impugnazione riguardassero la medesima questione giuridica, decideva **di esaminarli congiuntamente**.

In particolare la Corte di Cassazione, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce ([Cass. n. 26330/2009](#)), ha rilevato la fondatezza di tali eccezioni.

Nello specifico la Corte ha precisato che: “**l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamenti della tassa** (per i quali tali obbligo è ora espressamente sancito dall’articolo 71, comma 2 bis, D.Lgs. 507/1993, come aggiunto dall’articolo 6 D.Lgs. 32/2001), atteso che alla **cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’articolo 3 L. 241/1990** (poi recepito, per la materia tributaria, **dall’articolo 7 L. 212/2000**), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli articolo 3 e 24 Cost, tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento”.

Nel caso di specie, la cartella di pagamento, **essendo priva dell'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, ha reso impossibile al contribuente il controllo sulla correttezza del calcolo** degli interessi indicato in atti dall'Agenzia delle Entrate.

La Corte ha rilevato, infatti, che i **contribuenti** erano **effettivamente a conoscenza dell'importo dovuto a titolo di tassa di successione**, pari alla metà di quella originariamente pretesa dall'Ufficio, **nonché del periodo relativo al quale gli interessi erano stati calcolati**. Tuttavia, i **medesimi non avevano contezza alcuna del tasso di interesse e del metodo di calcolo utilizzato**. Per ricostruire il metodo seguito dall'Ufficio, i contribuenti avrebbero dovuto ricercare norme giuridiche estranee all'esposizione sequita dall'Agenzia.

Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha statuito che la cartella di pagamento che riporti in modo poco comprensibile i conteggi degli interessi e il periodo di riferimento è da considerarsi illegittima.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione **con la sentenza in commento ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate** e ha condannato quest'ultima a rifondere le spese di lite ai contribuenti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano Verona

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Rendiconto amministratori della gestione della fase pre-liquidazione

di Sandro Cerato

Nelle **operazioni di liquidazione di società di capitali** il documento **OIC 5** prevede l'**obbligo di predisporre numerosi documenti contabili**, alcuni dei quali sono previsti nella **fase di pre-liquidazione** (a carico degli amministratori) ed altri da produrre nella fase di liquidazione vera e propria. I **primi obblighi contabili** ricadono, come anticipato, sugli **amministratori**, i quali devono redigere **due documenti**: in primo luogo una **situazione dei conti**, che si concretizza in una **situazione contabile analitica** relativa sia ai conti patrimoniali che economici, redatta alla data in cui si verifica l'effetto della causa di scioglimento, ed in secondo luogo un **rendiconto della gestione** fino alla data in cui inizia la liquidazione (giorno antecedente alla data di iscrizione presso il Registro imprese della delibera di nomina dei liquidatori). Tale ultimo documento è un **vero e proprio bilancio infrannuale**, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. **Entrambi i documenti** non sono approvati dall'assemblea dei soci e **devono essere redatti anche se gli amministratori assumono l'incarico di liquidatori**. È opportuno ricordare che è necessario **distinguere il momento in cui si realizza una causa di scioglimento e l'inizio della liquidazione**, potendo esservi una coincidenza tra questi due momenti solo nell'ipotesi in cui la liquidazione sia deliberata per volontà dell'assemblea.

Il **rendiconto della gestione**, che come detto consiste in un **vero e proprio bilancio infrannuale**, deve essere redatto in base ai **normali criteri di funzionamento di cui all'[articolo 2423 e seguenti del codice civile](#)**, tenendo conto che si tratta di un documento che riguarda la fase antecedente alla liquidazione della società. Tuttavia, come osservato nel **documento OIC 5**, l'applicazione del **going concern** deve tener conto che la **prospettiva della società è quella della liquidazione** del patrimonio sociale e non quella di continuare l'attività ordinaria. Il periodo di riferimento riguarda la frazione di esercizio che va dall'inizio dell'esercizio fino al giorno antecedente all'inizio della liquidazione. Per quanto concerne le singole voci, il documento OIC contiene alcune importanti indicazioni, sottolineando in particolare che:

- **non è possibile procedere a nuove capitalizzazioni degli oneri pluriennali** (ad esempio, costi di impianto ed ampliamento);
- gli **ammortamenti** devono avvenire utilizzando le stesse aliquote utilizzate nei bilanci relativi ai precedenti esercizi (e tenendo conto dei giorni di durata dell'esercizio);
- se la **società detiene delle partecipazioni in altre società**, è necessario fornire le considerazioni sottostanti ad un'eventuale svalutazione delle stesse, laddove la valutazione sia connessa con lo svolgimento dell'attività della società in scioglimento;
- i **crediti devono essere valutati in base al presumibile valore di realizzo**, tenendo conto

che in questa fase è probabile che i debitori possano chiedere sconti o riduzioni di prezzo;

- le **giacenze di magazzino** potranno essere oggetto di svalutazioni conseguenti alle possibili difficoltà che si potranno incontrare nella fase di liquidazione per il loro realizzo;
- per eventuali **lavori in corso su ordinazione**, si deve tener conto degli effetti derivanti dalla risoluzione di contratti, penali e simili;
- per quanto riguarda le **passività**, si deve tener conto della possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti conseguenti al periodo di liquidazione, appostando opportuni fondi per rischi ed oneri.

Poiché è possibile che una **causa di scioglimento** si verifichi in **prossimità dell'approvazione del bilancio del precedente esercizio** da parte dell'assemblea dei soci (nei primi mesi dell'anno), è probabile che i **criteri di valutazione del rendiconto** possano essere già quelli di liquidazione. Risulta del tutto evidente che una simile circostanza deve essere attentamente valutata da parte degli amministratori ed opportunamente motivata nei documenti che accompagnano il bilancio d'esercizio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
CASO PER CASO
Firenze Milano Padova

BILANCIO

Un passo decisivo verso il bilancio integrato

di Beatrice Scappini, Roberto Bianchi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2017 del [**D.Lgs. 254/2016**](#), è stata data attuazione alla [**Direttiva 2014/95/UE**](#) del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22/10/2014 recante modifiche alla [**Direttiva 2013/34/UE**](#) che afferiscono alla **comunicazione** che talune imprese e/o gruppi di grandi dimensioni dovranno fornire, a integrazione degli attuali contenuti del bilancio civilistico, in merito alle **informazioni di carattere non finanziario (non-financial)** e alla **composizione** degli **organi di amministrazione**.

Questi **nuovi adempimenti** rientrano nel processo definito “*non-financial reporting*” che consiste nella **misurazione** delle **informazioni strategiche** per l’impresa e per i suoi **stakeholders**. Il “*non-financial reporting*” fornisce **informazioni ambientali, sociali** e di **governance**, definite anche **ESG (Environmental, Social, Governance)**, che integrano gli elementi economici e finanziari contenuti nel bilancio d’esercizio. Il “*non-financial reporting*” ha lo scopo di offrire a tutti gli **stakeholders** dell’impresa “*informazioni materiali*” le quali, come definite dal GRI (tra i più autorevoli enti internazionali che indicano linee guida per la redazione dei *report* di sostenibilità), rappresentano le informazioni che deve fornire l’impresa ai portatori di interessi e che riguardano gli impatti (positivi e negativi) che l’attività dell’azienda sortisce negli ambiti economico, sociale e ambientale, in grado di **influenzare** le **valutazioni** e le **decisioni** degli **stakeholders**.

Alla fine degli anni ’90 si è iniziato a ritenere il **bilancio civilistico** un **documento non più sufficiente a rispondere alle esigenze informative** dei **portatori di interessi**. Di conseguenza, per disciplinare la materia, sono sorti vari istituti internazionali finalizzati a definire **standard operativi** riconosciuti a livello internazionale tra i quali, tra i più quotati ricordiamo GRI e IR.

Un passo decisivo nella diffusione del *non-financial reporting* è avvenuto grazie all’emanazione della [**Direttiva europea 2014/95/UE**](#) che afferisce alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e dei dati sulla diversità, recepita in Italia lo scorso 30/12/2016 attraverso il D.Lgs. n. 254, in vigore a partire dagli esercizi decorrenti dal 1/01/2017. Il decreto si rivolge a enti di interesse pubblico, indicati all’[**articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 39/2010**](#), come modificato dal D.Lgs. 135/2016 [società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea, banche, imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private, imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private] qualora, durante l’**esercizio finanziario**, abbiano avuto in carico un

numero di dipendenti medio superiore a 500 unità e se, al 31/12 dell'esercizio, siano in grado di soddisfare almeno uno dei due **limiti dimensionali** seguenti: **attivo dello stato patrimoniale maggiore a € 20.000.000 e ricavi netti superiori a € 40.000.000**. Gli **enti di interesse pubblico** possono essere **società singole** oppure **holding** di un gruppo di imprese: le prime redigeranno una dichiarazione di carattere non finanziario individuale, le seconde il medesimo documento sebbene esteso al perimetro del gruppo a cui aderiscono.

La **dichiarazione di carattere non finanziario** ha lo scopo di diffondere informazioni che assicurino la **comprendione** da parte degli *stakeholders* dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa generato nei contesti ambientali, sociali, del personale, dei diritti umani e della lotta alla corruzione attiva e passiva, che vengono considerate rilevanti rispetto alle attività e alle caratteristiche specifiche dell'impresa. Tale dichiarazione deve essere redatta annualmente e può essere collocata all'interno della **relazione sulla gestione** (ex [articolo 2428 cod. civ.](#)) o, in alternativa, costituire un resoconto distinto e separato. Essa va presentata dagli amministratori, approvata dall'organo esecutivo e, in seguito, messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione (che può anche non coincidere con il soggetto chiamato a revisionare il bilancio). L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel [D.Lgs. 254/2016](#) e ne riferisce all'assemblea attraverso la propria relazione annuale.

Le **informazioni ESG** devono essere fornite rapportandole a quelle dell'esercizio precedente e, ove opportuno, corredandole con i riferimenti alle voci e agli importi rappresentati all'interno del bilancio di esercizio. Tutto ciò sta a significare che sarebbe opportuno avviare una rendicontazione *non-financial* già nel corso del 2017 (relativamente all'esercizio 2016) finalizzata a generare quantomeno un anno di confronto per quando (2018) si verrà chiamati a redigere la **relazione ESG** riferita all'anno 2017.

Inoltre il [D.Lgs. 254/2016](#) ha apportato significative variazioni anche al **modello di governance**: più precisamente, attraverso una modifica al [D.Lgs. 58/1998](#), è stata resa obbligatoria la descrizione delle **politiche aziendali** in materia di **"diversità"**. Tale concetto è stato introdotto dall'[articolo 10](#) del D.Lgs. 254/2016 il quale, tramite la lettera a) del suo primo comma ha aggiunto, all'[articolo 123-bis del D.Lgs. 58/1998, la lettera d-bis](#)) che ha disposto *"una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche."*

Non va tuttavia sotaciuto che il [D.Lgs. 254/2016](#) ha previsto, in caso di sua violazione, l'applicazione di **sanzioni** rilevanti, nel dettaglio si riportano le principali:

- agli **amministratori** dell'ente di interesse pubblico, che **omettono di depositare** nei termini prescritti presso il Registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 20.000 ad € 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo;

- agli **amministratori** e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico che depositano una dichiarazione non finanziaria contenente **fatti materiali rilevanti non veri** o **omette fatti materiali rilevanti** si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 150.000;
- al soggetto incaricato della **revisione** che **omette** di **verificare** la dichiarazione non finanziaria si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 20.000 a € 50.000.

Le **sanzioni** vengono erogate dalla **Consob**, che incarna l'organo deputato a verificare la predisposizione, da parte dell'ente di interesse pubblico, della dichiarazione di carattere non finanziario oltre che la qualità delle informazioni contenute all'interno di tale dichiarazione.

Il D.Lgs. 254/2016 rappresenta un passo decisivo verso il **bilancio integrato** in quanto, per la prima volta nel nostro ordinamento viene introdotto, attraverso il *non-financial reporting*, l'obbligo di redigere una **dichiarazione di carattere non finanziario**, sebbene per ora limitata esclusivamente a una ristretta categoria di grandi enti di interesse pubblico. Le imprese non incluse nell'obbligo di legge, tuttavia, hanno la facoltà di redigere una **dichiarazione non-financial** in conformità al **D.Lgs. 254/2016**.

In conclusione, la norma richiede di inserire o di abbinare al **bilancio civilistico** elementi di carattere non finanziario rivolti agli *stakeholders* al fine di comunicare, in modo trasparente, **informazioni** inerenti ad alcune dinamiche del **business d'impresa** fino a oggi sconosciute.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

L'APPROVAZIONE DEI NUOVI OIC E L'IMPATTO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 2016

